

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **106/1982** (ECLI:IT:COST:1982:106)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **25/02/1982**; Decisione del **20/05/1982**

Deposito del **27/05/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15677**

Atti decisi:

N. 106

ORDINANZA 20 MAGGIO 1982

Deposito in cancelleria: 27 maggio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 150 del 2 giugno 1982.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 cod. pen.(omicidio preterintenzionale) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dalla Corte d'Assise d'appello di Venezia,

nel procedimento penale a carico di Abdelkader Joussef, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 25 novembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe propone, in riferimento all'art. 3 Cost., la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 C.P., nella parte in cui prevede una pena edittale superiore, nel minimo e nel massimo, a quella prevista dall'art. 18, 2 e 4 comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, già dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 162 del 1981 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 3 del 1982;

Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice penale, nella parte in cui prevede una pena edittale superiore nel minimo e nel massimo rispetto a quella stabilita dall'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Assise d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.